



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

DG-MU|07/09/2022|DECRETO 951

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTE le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “*Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante “*Ordinamento della professione di giornalista*”;

VISTO il decreto dirigenziale generale 2 novembre 2001, con il quale il Direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico ha consentito l’ingresso gratuito nelle sedi espositive statali ai giornalisti iscritti all’albo nazionale ed in regola con il pagamento delle quote associative, e la comunicazione, a firma del medesimo Direttore generale n. 70 del 7 agosto 2009 con la quale detto ingresso gratuito è stato concesso anche ai giornalisti dell’Unione Europea;

CONSIDERATO che i sopracitati provvedimenti dirigenziali generali debbono ritenersi superati alla luce delle modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla loro emanazione, e che gli stessi, in ogni caso, debbono prevedere, a tenore dell’articolo 4, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 507/1997, un periodo temporale di efficacia della concessione dell’ingresso gratuito dagli stessi previsto;

PRESO ATTO del parere dell’Ufficio legislativo, comunicato con foglio prot. 25236 del 5 settembre 2016, reso a riscontro del quesito allo stesso formulato dalla Direzione





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

SERVIZIO II

SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

generale Musei con nota prot. 5037 del 22 settembre 2015;

CONSIDERATO che la concessione dell'agevolazione in argomento risponde espressamente alla finalità di favorire e promuovere la diffusione e la conoscenza presso il pubblico, attraverso gli organi di informazione, delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, che, a tenore della normativa vigente, sono perseguite istituzionalmente dai musei e dai luoghi della cultura statali;

TENUTO CONTO che con decreto direttoriale del 7 settembre 2016, la concessione dell'agevolazione *de qua*, di fatto applicata ininterrottamente a decorrere dal 2001, in conformità alle citate disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 507/1997 è stata concessa con un termine di validità temporale di tre anni e che, con decreto direttoriale del 7 settembre 2019, l'agevolazione è stata rinnovata per ulteriori tre anni;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare continuità all'agevolazione in argomento nel rispetto delle citate disposizioni vigenti;

DECRETA

Articolo 1

1. È concesso l'accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai giornalisti iscritti all'albo professionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì ai giornalisti di nazionalità straniera inclusi, ai sensi dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, negli elenchi speciali annessi all'albo dei giornalisti di cui ai precedenti articoli 26 e 27;
3. La concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta previa esibizione alle relative biglietterie, da parte degli interessati, della tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con esclusione di ogni altro documento, attestazione o dichiarazione comunque esibita a sostegno dell'attività professionale esercitata.
4. La validità della tessera di cui al punto 3. si assume accertata a seguito della verifica della presenza, nell'apposito spazio, del timbro annuale apposto dall'Ordine dei giornalisti o del relativo "bollino", riferiti all'annualità in corso.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, a decorrere dalla data del presente



DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22 – 00153 ROMA – Tel. +39 06 6723 4963

PEC: dg-mu.servizio2@mailcert.cultura.gov.it

PEO: dg-mu.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

provvedimento, per la durata di anni tre, ovverosia fino al 7 settembre 2025.

Il presente decreto sarà inoltrato agli Organi di controllo.

Roma, 7 settembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Massimo OSANNA)

